

COMUNE DI BORGO TICINO



Provincia di Novara
Ufficio di Polizia Locale
Via Vittorio Emanuele II, 58

Tel. e Fax 0321- 908417

E-mail: vigilibt@libero.it

Prot. n. 2503

Borgo Ticino, lì 26.02.2010

ORDINANZA N. 04/2010

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di prevenzione degli inquinamenti e tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 22.04.1999 n. 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, il particolare l'allegato III, valori limite per le particelle PM10;

Visto L'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n. 163

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2020 n. 14.7623 avente oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle zone 1,2 e 3. indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione."

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 che prevede le nuove misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico dei veicoli.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limiti per la protezione della salute umana previsti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.

Considerato quindi opportuno adottare, per la tutela della salute pubblica, a titolo precauzionale, ulteriori provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma ;

INVITA

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

INVITA

1. nella giornata di domenica 28 febbraio 2010 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 su tutto il territorio cittadino, a non utilizzare tutti i veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.

2. Fanno eccezione, e quindi possono circolare liberamente, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;

b. veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;

c. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

d. veicoli del servizio car sharing;

e. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

f. macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole, veicoli che l'art 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporto specifico" e "motoveicoli per uso speciale" e veicoli che l'art 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporto specifico" e "autoveicoli per uso speciale";

g. le autovetture targate CD e CC.

3. Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:

a. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immuno depresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;

b. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

c. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

d. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; e. veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;

f. veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali; g. veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo (autodichiarazione), quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;

h. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali; i. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge; j. veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

k. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in

possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell'orario del blocco;

l. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;

m. veicoli che partecipano alle sfilate di carnevale o altre manifestazioni culturali/ricreative organizzate dalla Città o dalle Circostrizioni o da Società/Enti/Associazioni e veicoli utilizzati dal personale di supporto alle manifestazioni stesse con dichiarazione del Settore/Ente/Società/Associazione che ha organizzato la manifestazione;

n. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico -Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Tributi, Catasto e Partecipate -Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;

o. veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni di trasloco precedentemente programmate e che non prevedono occupazione di suolo pubblico.

p. veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;

q. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

r. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;

s. veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;

t. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

u. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;

v. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

w. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;

- x. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;
- y. veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri e il trasporto di merci deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
- z. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

I gestori degli impianti di distribuzione di carburante localizzati nell'area oggetto della presente ordinanza sono esonerati dall'obbligo di garantire il servizio.

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(Giovanni ORLANDO)